

**Paper Converting Machine Company Italia S.p.A.**

Via S. Quasimodo, 57  
55023 Diecimo, Borgo a Mozzano  
Lucca, ITALY

**Tel:** +39 0583-8395  
**Fax:** +39 0583-838372

pci@pcmc.com  
www.pcmc.com

Società con unico Azionista  
Capitale Sociale Euro 1.200.000,00 i.v.  
Registro Impr. LUCCA  
Cod. Fisc. e Part IVA n°01731740468  
ISCR. REA presso la C.C.I.A.A. di Lucca n°167045

VERBALE DI ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE DEL 10 GENNAIO  
2014

L'anno 2014 di questo giorno 27 del mese di novembre presso lo stabilimento della società PCMC Italia Spa, in loc. Socciglia Borgo a Mozzano (LU)

**tra**

PCMC ITALIA Spa una società unipersonale, con sede legale in Borgo a Mozzano (LU) Via S. Quasimodo, 57 fraz. Diecimo, capitale sociale Euro 1.200.000,00 i.v. cf & p.iva 01731740468 nella persona del legale rappresentante sig. Sergio Casella (di seguito anche "la Società"), coadiuvato dal sig. Riccardo Salvadori,


**e**

la R.S.U. nelle persone dei sigg. Michele Assensi, Gianfranco Bertagni e Dario Girolami (di seguito anche "la RSU", ed insieme congiuntamente "le Parti"), con l'autorizzazione dell'assemblea dei lavoratori che ha già approvato il contenuto del presente contratto

**si concorda quanto segue**

1. Ferma restando l'applicazione della Parte Prima del Testo Unico sulla Rappresentanza di cui all'Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione nazionale collettiva) e l'applicazione della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), per quanto riguarda l'applicazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione nazionale e di categoria aziendale) a differenza di quanto previsto dal Testo Unico le Parti convengono che:


- a) ogni ipotesi di accordo sarà sottoposto ad uno specifico referendum vincolante da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Di conseguenza ogni accordo sarà esigibile solo a seguito di esito favorevole del referendum stesso.
- b) I contratti aziendali non possono attivare intese modificative peggiorative dei contratti nazionali su nessuna materia.




2. Riguardo alla Parte Quarta del Testo Unico (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell'inadempimento) le Parti concordano che l'intero capitolo non sarà applicato dalla Società in quanto si ritiene che non sia attraverso sanzioni e procedure di raffreddamento che si possono fondare le relazioni sindacali.

Di conseguenza le Parti si impegnano a non far riferimento per qualsiasi controversia a commissioni e collegi di conciliazione ed arbitrato interconfederali così come previsto nelle clausole transitorie e finali del T.U.

Per la PCMC. Italia S.p.A.

  
Sergio Casella

Riccardo Salvadori



Per la R.S.U.

  
Michele Assensi

  
Gianfranco Bertagni

  
Dario Girolami